

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI I documenti di programmazione economico finanziaria Bilancio di Previsione e il Rendiconto

dott. ULDERICO IZZO 30 GIUGNO 2021



LA CONTABILITÀ FINANZIARIA



Bilancio di competenza e bilancio di cassa

Possiamo definire *bilancio di competenza* come relativo ad entrate che si *prevede* di *accertare* e spese che si prevede di *impegnare*; il *bilancio di cassa* è invece relativo ad entrate che si prevede di versare e spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, <u>indipendentemente dall'esercizio</u>, <u>in cui vengono impegnate</u>.

Per comprendere bene la differenza tra i due criteri è necessario definire ed analizzare le principali *fasi delle entrate e delle spese*:

Le entrate sono caratterizzate da una inziale fase di accertamento che corrisponde al momento in cui l'amministrazione determina, sia la **ragione del credito** dell'ente, che <u>la persona del debitore</u>: è il momento in cui <u>sorge</u> <u>l'obbligazione a riscuotere</u>, ossia si **perfeziona** (obbligazione certa, liquida ed esigibile). Il versamento è invece la fase in cui le somme, pagate dal debitore agli agenti di riscossione sono versate in Tesoreria.





FASI DELL'ACCERTAMENTO







In modo diametralmente opposto...

L'impegno è il momento che caratterizza le spese quando matura l'obbligo giuridico a effettuare il pagamento (esempio la stipula di un contratto), il pagamento consiste invece nel passaggio materiale (erogazione) delle somme impegnate al creditore, attraverso la Tesoreria.



Bilancio di competenza e bilancio di cassa

L'impegno è la prima fase della spesa, con cui viene registrata in contabilità una obbligazione che si è perfezionata, costituendo un vincolo sulle previsioni di bilancio.

Funzione



Qual'é la funzione del bilancio di previsione dal punto di vista finanziario?

Il bilancio di previsione ha *funzione autorizzatoria* per le spese. In particolare, <u>autorizza il limite massimo di impegni per la competenza</u> e per la cassa autorizza il limite massimo di pagamenti. Le somme iscritte nello stato di previsione delle entrate non hanno invece carattere vincolante.



Il meccanismo di formazione dei «residui»

I residui attivi

La formazione di un residuo attivo scaturisce dall'iter temporale delle fasi di accertamento. Nel bilancio di previsione si iscrive l'entrata che durante l'anno si prevede di realizzare; se una *parte di questa* **non** viene **accertata** durante l'anno finanziario dello Stato, allora, nella redazione del rendiconto di bilancio dell'anno, su cui si era fatta la previsione, si iscrive la differenza tra la somma prevista e la somma accertata come *minore entrata*.

La somma accertata durante l'anno potrebbe essere non interamente versata: <u>la differenza tra ciò che è accertato e ciò che è versato è il cosiddetto residuo attivo</u>, che un è un credito che lo Stato ha nei confronti di colui verso il quale ha accertato l'obbligo al versamento nelle proprie casse.







I residui passivi

Opera in maniera opposta:

Impegno di spesa –pagamenti = residuo passivo




IL BILANCIO E GLI ALTRI DOCUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE



La tempistica della programmazione





Il principale documento di programmazione dell'ente locale è rappresentato dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

Redatto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Rappresenta la **guida** *strategica* e *operativa* per gli enti locali; il presupposto necessario per tutti gli altri strumenti di programmazione previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Entro il **15 novembre** la Giunta presenta al Consiglio la *nota di aggiornamento del DUP*.



STRUTTURA

Il DUP è composta da **due sezioni** (art. 151 T.U.E.L., come modificato dal D.Lgs.

126/2014):

Sezione Strategica (SeS)

Orizzonte temporale **5 anni** coincide con il mandato del sindaco

Sezione Operativa (SeO)

orizzonte temporale **3 anni** coincide con il bilancio di previsione




La Sezione strategica

La **SeS** sviluppa e concretizza le *linee programmatiche*, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del mandato e relative alle azioni e progetti che si intende realizzare nel corso del mandato stesso (**art. 46, comma 3, TUEL**), in *coerenza* con le *line di indirizzo della programmazione regionale* e con gli *obiettivi di finanza pubblica* definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei *criteri stabiliti dall'Unione europea*.





Nel primo anno del mandato amministrativo, la SeS deve definire, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.



CONDIZIONI FINANZIARIE –RISORSE UMANE







La Sezione Operativa (SeO)

Nella sezione operativa del DUP vengono definiti gli **strumenti operativi** che si intendono utilizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

In pratica per ogni singola *MISSIONE* si definiscono i *PROGRAMMI* da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici; per ogni singolo programma, si definiscono gli *obiettivi operativi*.

LA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP si divide in due parti





PARTE I

Nella prima parte sono descritte le **motivazioni** alla base delle **scelte programmatiche** effettuate (anche con riferimento all'eventuale gruppo amministrazione pubblica) e sono definiti i **singoli programmi da realizzare**.

Per ogni programma vengono definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate e le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La fissazione degli obiettivi deve guidare i progetti e gli obiettivi da assegnare ai dirigenti.

PARTE II

Contiene la programmazione dettagliata dei lavori pubblici, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno del personale e delle modalità di alienazione e valorizzazione degli immobili.

La realizzazione dei **lavori pubblici** il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro deve essere svolta sulla base di un *programma triennale* e dei suoi aggiornamenti annuali, indicati nella SeO. I lavori da realizzare nel primo anno sono compresi in un *elenco annuale*. Per ogni lavoro vanno individuati le fonti di finanziamento, il programma dei pagamenti e i tempi di realizzo (cronoprogramma).

Nel **programma biennale** degli acquisiti di beni e servizi vanno invece indicate le forniture di beni e servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, che si intende acquisire nel corso del biennio.

Il programma triennale del fabbisogno del personale è un documento di pianificazione del fabbisogno del personale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.





Il DUP: la versione semplificata



Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti adottano una versione del DUP semplificata (art. 170, comma 6, T.U.E.L.).

Funzioni e contenuti di tale versione sono dettagliati nell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, secondo il quale il *DUP semplificato*



Individua le principali scelte del programma amministrativo e gli indirizzi generali riferito al periodo di mandato

I comuni con popolazione fino a 2000 abitanti possono predisporre di uno schema ulteriormente semplificato



II DUP: la versione semplificata

Contenuto

Analisi interna ed esterna, evidenziando:

- i dati del territorio, della popolazione e della situazione socio economica dell'ente;
- l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- la gestione delle risorse umane;
- Ivincoli di finanza pubblica.

Per i comuni fino a 2.000 abitanti

In sostanza, con schema semplificato possono limitarsi ad indicare le spese programmate e le entrate previste, illustrando le modalità organizzative e gestionali dei servizi pubblici, la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti, la politica tributaria e tariffaria, l'organizzazione del personale, il piano degli investimenti e il rispetto delle regole di finanza pubblica.



IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO





Gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario: ha un orizzonte temporale di almeno un triennio.

Per il primo esercizio le previsioni sono anche di cassa.

T.U.E.L.



Programmazione e bilanci: art. 162 −177.

Art. 162, co.1

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le <u>previsioni di competenza degli esercizi</u> <u>successivi</u>, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.



L'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 precisa che per rispettare il principio contabile applicato dell'annualità, è necessario adottare il *metodo scorrevole* nella redazione del bilancio di previsione finanziario, per cui annualmente occorre aggiornarlo:



- Con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- Adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi finanziari, tenendo conto degli aggiornamenti del DUP e dei risultati della gestione precedente;
- Con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa relativi a ciascun esercizio di riferimento, degli impegni già assunti alla data di elaborazione del documento.

Definizione e Funzione

È il documento contabile con cui vengono rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nel bilancio, in coerenza con gli atti di programmazione interni ed esterni, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il bilancio finanziario ha la funzione «autorizzatoria» per la spesa e le entrate da accensioni di prestiti. Non costituisce limite per le «partite di giro».



Isuccessivi commi dell'art. 162 del Tuel, descrivono i principi cui occorre attenersi nella redazione del documento.

Comma 2

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge (principio dell'unità).

Le entrate da capitale finanziano solo spesa per investimenti (Titolo II della Spesa)

La legge può derogare tale principio (esempio, entrate a destinazione vincolata).

Comma 3

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario (principio dell'annualità), che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.



Comma 4

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio (principio della universalità).

Comma 5

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento (principio della veridicità ed attendibilità).



Comma 6

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il concetto di pareggio di bilancio è più ampio di quello finanziario: include un pareggio economico, finanziario e patrimoniale.



Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tit. 2 - Trasferimenti correnti Tit. 3 - Entrate extratributarie	Tit. 1 – Spese correnti
Tit. 4 - Entrate in c/capitale	Tit. 2 – Spese in c/capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit. 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Tit. 6 - Accensione prestiti	Tit. 4 – Rimborso di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Tit. 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto/Tesoriere/Cassiere
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Tit. 6 – Spese per conto terzi e partite di giro



Comma 7

Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti (principio della pubblicità).



Il bilancio deve essere reso ai cittadini in modo comprensibile. In questa direzione va il D.Lgs. n. 33/2013 che impone la pubblicazione sui siti istituzionali dell'ente di schemi di bilancio semplificati e sintetici, sia in ordine al bilancio di previsione che al consuntivo.



LA STRUTTURA DEL BILANCIO





ENTRATE SPESE

Redatto secondo lo schema previsto dall'**allegato 9 al D.Lgs. 118/2011** *La struttura completa del bilancio di previsione è disponibile sul sito*<u>www.rgs.mef.gov.it</u>

La Struttura



Nel bilancio di previsione le entrate sono aggregate in titoli, tipologie categorie:

I TITOLI

rappresentano la fonte di provenienza delle entrate;

Le TIPOLOGIE

individuano la natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte;

Le CATEGORIE

dettagliano l'oggetto dell'entrata; nell'ambito di ciascuna categoria è data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, eventualmente anche per quote.

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere in capitoli e articoli.

L'elenco completo dei titoli, tipologie e categorie di entrata degli enti locali e contenuto nell'allegato 13/2 al D.Lgs. 118/2011

ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA

ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Livello	Voce	Codice	Denominazione
İ	Entrate correnti	E 1.00.00.000	Titolo
II	Tributi	E 1.01.00.00.000	Tipologia
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E 1.01.01.00.000	Categoria
IV (livello minimo articolazione per allegato al bilancio)	Imposta municipale propria	E 1.01.01.06.000	Capitolo
V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 1.01.01.06.001	Articolo





Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 Entrate tributarie
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Titolo 3 Entrate extratributarie	Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti
Titolo 5 Entrate da riduzione diattività finanziarie	
Titolo 6 Accensione Prestiti	Titolo 5 Entrate derivanti da accensionidi prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Titolo 6 Entrate servizi per conto terzi



Bilancio di previsione entrate (All. n° 7)

		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE		PREVISIONI DEFINITIVE			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondopluriennale vincolatoper spese						
	correnti (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondopluriennale vincolatoper spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,	contributiva e perequ	ativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 7	previsione di cassa		0,00	-,	.,
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento dellasanità (solo per le						
10102	Regioni)	0,00	previsione di competenza	0.00	0,00	0.00	0,00

TITOLO I - Entrate corrente di natura tributaria, contributive e per Revisori Legali

Classificazione D.P.R 194/1996		
	Categoria	
1	Imposte	
2	Tasse	
3	Tributi Speciali	

Classificazione Titolo I entrata Nuovo bilancio		
Tipologia	Categoria	
Tributi	Imposte, tasse e proventi assimilati	
	Tributi destinati al finanziamento della sanità	
	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	
	Compartecipazione di tributi	
Fondi perequati	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	
vi	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	



Entrate Titolo II – entrate da trasferimento

	Classificazione D.P.R 194/1996							
	Categoria							
1	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
3	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate							
4	Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali							
5	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							

Classificazione Titolo II Entrata Nuovo bilancio							
Tipologia Categoria							
Trasferim enti	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche						
Concru	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Trasferimenti correnti da Imprese						
	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali privati						
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						



Entrate Titolo III – entrate extratributarie

Classificazione D.P.R							
194/	194/1996						
Catego	oria.						
1	Proventi dei servizi						
	pubblici						
2	Proventi dei beni						
	comunali						
3	Interessi su						
	anticipazioni o crediti						
4	Utili netti delle						
	aziende speciali e						
	partecipate						
5 Proventi diversi							

Classificazione nuovo bilancio

Tipologia

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti



TITOLO IV – entrate in conto capitale

	Classificazione D.P.R 194/1996						
Categ oria	Titolo IV						
1	Alienazione di beni patrimoniali						
2	Trasferimenti di capitali dallo Stato						
3	Trasferimenti di capitali dalla Regione						
4	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico						
5	Trasferimenti di capitali da altri soggetti						
6	Riscossione di crediti						

Classificazione Titolo IV Nuovo bilancio
Tipologia.
Tributi in conto capitale
Contributiagli investimenti
Altri trasferimenti in contocapitale
Entratedaalienazionedi benimateriali eimmateriali
Altreentrate in conto capitale



TITOLO V – entrate da riduzione di attività finanziarie

Classificazione Titolo V Nuovo bilancio

Tipologia

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione di crediti a breve termine

Riscossione di crediti a medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie



ENTRATE TITOLO VI E VII Accensioni di Prestiti - Anticipazioni da Lesoniere

Classif	Classificazione DPR 194/1996					
Cate						
go nia						
1	Anticipazioni di cassa					
2	Finanziamenti a breve termine					
3	Assunzioni di mutui e prestiti					
4	Emissionedi prestiti obbligazionari					

Classificazione Titolo 6 nuovo bilancio
Tipologia
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione Prestiti a breve termine
Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento

Classificazione titolo 7 Nuovo bilancio

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere



LE SPESE

Le Spese



Le spese sono classificate in (art. 165, comma 4, T.U.E.L. e art. 14 D.Lgs. 118/2011):

- MISSIONI, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

- PROGRAMMI che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

I programmi sono ripartiti in TITOLI.

Missioni di spesa



Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione 13	Tutela della salute
Missione 2	Giustizia	Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio		professionale
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 6	Politiche giovanili	Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 7	Turismo	Missione 18	Relazioni con le altre autonomie
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		territoriali e locali
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Missione 19	Relazioni internazionali
	e dell'ambiente	Missione 20	Fondi e accantonamenti
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Missione 50	Debito Pubblico
Missione 11	Soccorso civile	Missione 60	Anticipazioni finanziarie
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	Missione 99	Servizi conto terzi

Le componenti da indicare prima delle entrate e spese



Ai fini della gestione del PEG, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

L'elenco completo è contenuto nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011.

In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti (art. 165, comma 7, del tuel):

- ☐ In entrata il FPV di parte corrente e parte capitale;
- □In entrata del primo esercizio gli importi del risultato di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, comma 3 e 3bis;
- □In uscita, il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, ex art. 188 tuel;
- □In entrata del primo esercizio del fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.



Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto (art. 165, comma 6, tuel):
☐ L'ammontare dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
□L'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
□L'ammontare degli accertamenti di entrata e impegni di spesa che si prevedono in relazione al principio della competenza finanziaria;
□Le previsioni di cassa del primo esercizio (entrate e spese).



Il documenti si conclude con i seguenti prospetti (quadri riepilogativi):

- a) Il *quadro generale riassuntivo*, prospetto a sezioni contrapposte in cui vengono indicate le previsioni del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli;
- a) Il prospetto della verifica degli equilibri di bilancio.

TITOLO TIPOLOGIA	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SIRIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO	PREVISI DELL'ANN N+1	ISTITUTO NAZION REVISORI LEGAI
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza		0,00	0,00	0.00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazion e		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni dicompetenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni dicassa		0,00		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0 0 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0 , 0 0 0 , 0 0	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00	0,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0 , 0 0 0 , 0 0	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00	0,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0 , 0 0 0 , 0 0	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00	0,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0 , 0 0	previsione di competenza previsione dicassa	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza previsione dicassa	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITO	LI	0,00	previsione dicompetenza previsione dicassa	0,00 0,00	0 , 0 0 0 , 0 0	0,00	0,00
\$ 1202 GENERALE D	ELLE ENTRATE	0,00	previsione di competenza provisione di tassa CONSONI - ROSATIO	Poliso - Pietro Paolo	0,00 0,00	0,00	0,00

тіто ь о	DENOMINAZIO NE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIO NI ANNO	ISTITUTO NAZ REVISORI LE	ZIONALE NO GALI
DISAVANZO DI AMMINISTRAZION	IE				0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
тпоlo2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
тпоlo з	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
тітосо 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<i>ПТО</i> LО 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSI ERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<i>ΤΙΤΟ</i> LΟ <i>7</i>	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
	TOTALE TITO	OLI 0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE	SPESE 0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 0,00 0,00

ENTRAT E	CASSA RIFERIMIENIO ODDEL BILANO ANNO N+1	IO NAMPERENZA IO NAMPERIMENTO DEL BIL N	ANCIO COMPETENZA	COMPETENZA ANNO N+2	SPE SE	CASSA ANNO RIFERIMENTO DE ANNO N+1	ISTITU REVIS	TO NAZIO ORI LEGA	NALE LI
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto		0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti di cui fondo pluriennalevincolato				
capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Totale entrate finali	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plunennalevincolato	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>
Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Totale spese finali				
tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Totale titoli	0,00	0,00	0,00		Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00
TOTALECOMPLESSIVOENT RATE	0,00	0,00	0,00	0,00	tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Totale titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTALECOMPLESSIVOSPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00						l		



LA PROCEDURA DI **APPROVAZIONE** E L'ESERCIZIO **PROVVISORIO**





L'allegato 4/1 al D.Lgs. prevede che:

- Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta approva lo schema di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo ad almeno un triennio (nel 2020, bilancio 2021/2023);
- Entro il 31 dicembre il Consiglio approva.

Di solito il termine viene **differito** con decreto del Ministro dell'interno in presenza di <u>motivate esigenze.</u>

Se l'ente non approva entro il termine di legge, l'art. 163, comma 1, dispone che la gestione finanziaria dell'ente si svolga nel rispetto dei principi applicati alla contabilità finanziaria riguardanti **l'esercizio provvisorio** o la **gestione provvisoria** (di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

La procedura di approvazione e l'esercizio provvisorio



Durante l'esercizio provvisorio:

Fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente (annualità 2020 del bilancio 2019/2020), nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro, nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (articolo 16, comma 3, del Tuel,). Non sono consentite spese in conto capitale.

Dal punto di vista operativo questo significa che nel corso dell'esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del Peg dell'anno precedente; il "tetto di spesa" è costituito dal "*programma*": ciò consente – sempre rispetto ai previgenti principi contabili – una maggiore flessibilità di gestione della spesa.

Si impegna con la regola dei *dodicesimi*

La procedura di approvazione e l'esercizio provvisorio



Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fondo pluriennale vincolato.

• Sono escluse dalla regola dei dodicesimi le spese:

- a) Tassativamente regolate dalla legge;
- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La gestione provvisoria



L'esercizio provvisorio non va confuso con la **gestione provvisoria (art. 163, comma 2, tuel)** che si ha quando il bilancio non è stato approvato entro il 31 dicembre e non è intervenuto alcun provvedimento legislativo che differisce il termini di approvazione; oppure quando non viene approvato entro i termini «differiti» per legge.

Nel corso della gestione provvisoria, l'ente può:

- Assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o tassativamente regolate dalla legge o, ancora, necessarie ad evitare all'ente danni patrimoniali gravi e certi;
- Disporre pagamenti solo per obbligazioni già assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi di legge, nonché per la spesa del personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse e per quelle necessarie ad evitare all'ente danni patrimoniali gravi e certi.

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE



Al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e art. 172 T.U.E.L.), redatti secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/201.

- La Tabella dimostrativa del *presunto risultato di amministrazione;*
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- Il prospetto riepilogativo del *FCDE*;
- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- Il prospetto delle spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalle Regioni;
- La *nota integrativa*, il cui contenuto minimo è dettagliatamente indicato dall'allegato 9;
- La *relazione dell'organo di revisione* (parere al bilancio)

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE




Al bilancio di previsione vanno allegati i seguenti documenti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e art. 172 T.U.E.L.), redatti secondo gli schemi previsti dall'**allegato 9** al D.Lgs. 118/201.

- L'elenco degli indirizzi internet in cui sono pubblicati il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- La deliberazione, da adottarsi annualmente, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza o alle attività produttive o terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- Le delibere di approvazione delle aliquote d'imposta e tariffe dei tributi;
- La tabella di riscontro dei parametri di deficitatrietà strutturale;
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (dal 2018);

Contenuto minimo NOTA INTEGRATIVA







Fino al 2018



Certificazione (art. 161 Tuel) sui dati del bilancio di previsione(e sul rendiconto) da inviare al Ministero dell'interno ed inserite nella banca dati unitaria della P.A.

DAL 2019



Il Ministero dell'interno **può** richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

Invio dati nella BDAP (Banca Dati Amministrazione Pubblica)



Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (rendiconto) occorre inviare i dati delle risultanze contabili nella BDAP.

IN CASO DI MANCATO INVIO



Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1º novembre 2019.

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI



Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Art. 18bis del D.Lgs. 118/2011 (allegato al Bilancio)

Il Piano è aggiornato annualmente

È costituito da 12 indicatori sintetici e una serie di indicatori analitici.

(Rigidità strutturale di Bilancio; Entrate correnti; Spese di personale; Esternalizzazione dei servizi; Interessi passivi; Investimenti; Debiti non finanziari; Debiti finanziari; Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente; Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente), a loro volto suddivisi in sottoindicatori specifici, e una serie di indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento.

Si allega uno schema di piano



Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)

Piano Esecutivo di Gestione



Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa, definendo gli obiettivi di gestione ed assegnando le risorse per il loro raggiungimento.



Deliberato dalla giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio

Piano Esecutivo di Gestione




- ☐ Ha un orizzonte temporale uguale al bilancio;
- ☐ E' redatto per competenza e anche per cassa per il primo esercizio;
- ☐ Ha carattere autorizzatorio;
- □ deve essere deliberato in coerenza con il bilancio e il DUP;
- ☐ In esso confluisce il *Piano dettagliato degli obiettivi* e il *Piano delle performance*



È un documento che individua, in coerenza con Bilancio e DUP, i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; individua gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per valutare la performance individuale e dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai personale dirigente.

Schema riepilogativo







Schema riepilogativo

DOCUMENTO	Chi lo presente	Termine Di Presentazio ne	A chi viene presentato	Termine Di Approvazione
DUP	Giunta	31 luglio	Consiglio	
Nota Aggiornamento DUP	Giunta	15 Novembre	Consiglio	31 dicembre (salvo differimento termine)
Bilancio di Previsione	Giunta	15 Novembre	Consiglio	31 dicembre (salvo differimento termine)
Piano degli indicatori	Giunta	15 Novembre	Consiglio	
Piano Esecutivo Gestione (PEG)	Direttore Generale o Segretario		Giunta	Entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



Il risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dai residui attivi e diminuito dei residui passivi (art. 186, Tuel).

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **fondo pluriennale vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio. In occasione dell'approvazione del <u>bilancio di previsione</u> è determinato l<u>'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce</u>

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Il risultato di amministrazione



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.000,00
RISCOSSIONI PAGAMENTI	(+)	500,00 400,00	2000,00 1.600,00	2.500,00 2000,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		-	500,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		-	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		-	500,00
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del	(+)	50.000,00	10.000,00	60,000,00 <i>0,00</i>
dipartimento delle finanze RESIDUI PASSIVI	(-)	30.000,00	5.000,00	35.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)		-	1.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			10,000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)(2)	(=)			14.500,00

Il risultato di amministrazione



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ⁽⁴⁾	
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5)	10.000,0
Fondo D.L. 35/2013	
Fondo contenziosial 31/12/N-1	5.000,
	10.000,
Totale parte accantonata (B)	
Parte vincolata	25.000,
/incoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da	
rasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente	1.000
attribuiti dall'ente Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	
Parte destinata agli	1.000,
investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.000,
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come dis	vanzo da ripianare - 15.500
	- 15.500

Avanzo di amministrazione presunto



L'avanzo di amministrazione «presunto»

Le **quote del risultato presunto** derivanti dall'esercizio precedente, costituite da *accantonamenti* risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi *vincolati* possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una **relazione** documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

La Corte dei conti (sez. reg. controllo Liguria, pronunce nn. 178 e 180 del 2007) si è espressa nel senso di non ritenere ammissibile il finanziamento di spese per investimento con l'avanzo di amministrazione presunto, in quanto non conforme agli artt. 165 e 187 Tuel, oltre che contrario al principio di cautela.

Il disavanzo di amministrazione



Il disavanzo di amministrazione

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

Anche nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate dell'avanzo, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste **dall'art. 188**, **Tuel.**

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione



Il piano di rientro del disavanzo

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Come ripianare il disavanzo??

Ai fini del rientro possono essere **utilizzate** le economie di spesa e tutte le entrate, **ad eccezione** di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Il disavanzo di amministrazione



Il piano di rientro del disavanzo

Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, <u>l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza</u>. <u>La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.</u>

Con **periodicità almeno semestrale** il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

N.B. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Il disavanzo di amministrazione presunto



L'eventuale **disavanzo di amministrazione presunto** accertato ai sensi dell'art. 186, c. 1-bis, Tuel, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste sopra. **A seguito dell'approvazione del rendiconto** e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, <u>si provvede all'adeguamento delle iniziative conseguentemente assunte</u>.

A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, c. 3-quinquies (applicazione quote vincolate avanzo), effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità dell'esercizio provvisorio.



IL RENDICONTO DELLA GESTIONE



Art. 227 Tuel

L'amministrazione dell'ente, concluso l'esercizio finanziario, con il rendiconto - che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale - rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio preventivo, la relazione previsionale e il piano ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Il rendiconto della gestione costituisce, con il bilancio di previsione, l'atto contabile fondamentale che racchiude l'intera attività effettuata dall'ente nell'esercizio finanziario di riferimento.



I tre documenti contabili che lo costituiscono rappresentano, in un <u>quadro unitario</u>, i treidiversi aspetti della gestione e consentono al consiglio dell'ente ed ai cittadini di valutare concretamente, per tutte le **fonti di entrata** e le **finalità di spesa**, i **risultati finanziari** ottenuti rispetto a quelli previsti, ad inizio d'anno, con il bilancio e gli altri documenti di programmazione; di conoscere ed analizzare il **risultato economico** della gestione ed infine di prendere conoscenza di tutti gli **elementi attivi e passivi del patrimonio** dell'ente, che è il patrimonio della comunità e le variazioni intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio, esaminandone le cause determinanti.



RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza

Impegni di competenza

Risultato di gestione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


cassa a fine esercizio




residui attivi – Residui Passivi

Risultato di amministrazione











IL CONTO DEL BILANCIO



Il conto del bilancio

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e va redatto secondo i modelli previsti dall'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (art. 228 T.U.E.L., dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2014).

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'**entrata** le somme **accertate**, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere (residui attivi);
- b) per la spesa le **somme impegnate**, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare (residui passivi), e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal <u>fondo pluriennale vincolato</u>.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del *risultato della gestione di competenza* e della *gestione di cassa* e del *risultato di amministrazione* alla fine dell'esercizio.

Il conto del bilancio



Alla pari del bilancio di previsione, anche il conto del bilancio si conclude con due **quadri riepilogativi**, redatti secondo lo schema indicato dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011:

- Il **quadro generale riassuntivo**, schema a sezioni contrapposte in cui sono indicate:
 - A) per le entrate, il totale degli accertamenti e degli incassi relativi alle entrate finali (entrate relative ai primi cinque titoli di entrata), al totale delle entrate dell'esercizio (entrate relative a tutti i titoli di entrata) e al totale complessivo delle entrate (somma delle entrate relative a tutti i titoli di entrata e del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio);
 - B) per le uscite, il totale degli impegni e dei pagamenti relativi alle spese finali (spese relative ai primi tre titoli di spesa), al totale dell'esercizio (spese relative a tutti i titoli di spesa) e al totale complessivo delle spese (somma delle spese relative a tutti i titoli di spesa, al netto dell'eventuale disavanzo di amministrazione).
- -Il **prospetto di verifica degli equilibri di bilancio**, che consente di verificare la sussistenza degli equilibri interni al bilancio (equilibrio di parte corrente e parte capitale e finale, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il conto del bilancio –gestione delle entrate



		RESIDUI AT	TIVI AL 1/20 (RS)	RISCO IIN C/RES (RR)	DSSION BIDUI		AMENTI RESIDUI (R)®			RESIDUI A' ESERCIZI (EP = RS -R	PRECEDENT
TITOLO, TIPOLOGIA	A DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITI COMPET (CP)	IVE DI	RISCO IN C/COMP (RC)	DSSIONI	ACCER ¹	ΓAMENTI	MINORI DI CON	GIORI O ENTRATE MPETENZA -CP ⁽⁵⁾	RESIDUI AT ESERCIZIO COMPETEN RC))	
		1	I NITIVE DI SA (CS)		COSSIONI -RR+RC)	MINORI	GIORI O ENTRATE DI =TR-CS (5)			TOTALE R ATTIVI DA RIPORTA (TR=EP+E	A RE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORR	PENTI (1) CP		-		-					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO		0,00								
	CAPITALE (1)	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DIAMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità										
	(solo per le Regioni)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	(solo per le Regioni)	СР	0.00	RC	0,00	Α	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		-,	TR	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP CS	0,00	RC TR	0,00 0,00	A CS	0,00	CP	0,00	EC TR	0,00
		CS	0,00	IK	0,00	CS	0,00			IK	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o					_					
10002	Provincia autonoma	RS CP	0,00 0,00	RR RC	0,00 0,00	R A	0,00 0,00	CP	0,00	EP EC	0,00 0,00
		CP	0,00	TR	0,00	CS	0,00	CF	0,00	TR	0,00

Il conto del bilancio -riepilogo generale delle entrate



		RESIDUIA	TTIVI AL 1/1/20 (RS)) S S I O N I / R E S I D U I		AMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾			RESIDUIAT ESERCIZI P (EP = RS - RF	RECEDENTI
TITOLO	D E N O M I N A Z I O N E		NIDEFINITIVE DMPETENZA	RISCO	D S S I O N I I N E T E N Z A	ACCERT	A M E N T I (A) ⁽⁴⁾	MINORI DI COM	BIORIO ENTRATE PETENZA - CP ⁽⁵⁾	RESIDUI ATT ESERCIZIO	IVIDA
			ONIDEFINITIVE CASSA (CS)		C O S S I O N I = R R + R C)	MINORI	GIORIO ENTRATE DI = TR-CS (5)			TOTALE RE DA RIPO (TR=EP+E)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	C P	0,00								
	CAPITALE UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	C P	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	Entrate in contocapitale	R S CP CS	0,00 0,00 0,00	R R RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	E P EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	R S CP CS	0,00 0,00 0,00	R R RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	E P EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	R S CP CS	0,00 0,00 0,00	R R RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	E P EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	СР	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	C P	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

Il conto del bilancio –gestione della spesa



				RESIDUI PASS	SIVI AL /20 (RS)	PAGA IN C/RES (PR)	MENTI	RIACCER TO RE (R) ⁽¹⁾					PASSIVI DA I PRECEDENT PR+R)
MISS	IONE, PROGRAMMA, TIT	OLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIV COMPETI	/E DI ENZA (CP)		MENTI IN ETENZA	IMPE	SNI (I) ⁽²⁾	ECON DI COMPE (ECP=	TENZA	RESIDUI PAS ESERCIZ COMPET PC)	
					IITIVE DI A (CS)		GAMENTI =PR+PC)	FONDO PLURIEN VINCOLA	NALE TO (FPV)			TOTALE F PASSIVI RIPORT (TR=EP-	DA ARE
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	СР	0,00								
	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Programma	01	Organi istituzionali										
	Titolo 1		Spese correnti	R S C P	0,00 0,00	P R P C	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	E P E C	0,00 0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	R S C P	0,00 0,00	P R P C	0,00	R I	0,00	ECP	0,00	E P E C	0,00 0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
02	Programma	02	Segreteria generale										
	Titolo 1		Spese correnti	R S C P	0,00 0,00	P R P C	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	E P E C	0,00 0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	R S C P	0,00 0,00	P R P C	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	E P E C	0,00 0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

Il conto del bilancio -riepilogo generale della spesa per missioni



MISSIONE,		R E S I D U I P A S S	SIVIAL 11/20 (RS)	PAGA IN C (PR)	M E N T I / R E S I D U I	RIACCERTAMENTO	DRESIDUI			R E S I D U I F E S E R C I Z (E P = R S -	ASSIVI DA I PRECEDENTI PR+R)
PROGRAMMA,	D E N O M I N A Z I O N E	(C P)	PETENZA	C / C O M P (PC)	M E N T I I N E T E N Z A		G N I (I)	E C O N P E C O M P E (E C P = C F P V)	DMIE DI TENZA P-I-	DI COM PC)	SSIVIDA ESERCIZIO IPETENZA (EC = I-
			ASSA (CS)	TOTALE PAG (TP	A M E N T I P R + P C)	FONDO PLURIE VINCOL	NNALE ATO (FPV)			TOTALE DA RI	RESIDUI PASSIVI PORTARE + EC)
MISSIONE 01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	C P	0.00	PR	0,00	R I	0,00			EP	0,00
	Servizi istituzionali e generali, di gestione	CP CS	0.00	PC TP	0.00	FPV	0.00	ECP	0,00	EC TR	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 07	Turismo	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 15	Politiche per II lavoro e la formazione professionale	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0.00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS CP CS	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	PR PC TP	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	R I F P V	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0	ECP	0,00	EP EC TR	0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese



		RESIDUI PAS 1/	SIVI AL 1/20 (RS)	PAGAI IN C/RES (PR)		RIACCERT R E S I	AMENTO DUI (R)				ASSIVI DA I PRECEDENTI PR+R)
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITI COMPET		PAGAI C/COMPI (PC)	MENTI IN ETENZA	IMPE	GNI (I)	ECONO COMPE A (ECP -FPV)		RESIDUI PAS ESERCIZ COMPET	
			NITIVE DI SA (CS)		AMENTI PR+PC)	FONDO PLURIE VINCOL (FPV)					ESIDUI PASSIVI PORTARE +EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	СР	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	R S CP CS	0,00 0,00 0,00	P R PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	E P EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	P R PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	E P EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC T R	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

quadro generale riassuntivo



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	<u></u>	0,00			$\overline{\Box}$
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	1	Disavanzo di amministrazione	0,00	1
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00	1			1
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00	1			1
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00	1
	0,00	0,00	Polluo piarrennale vincolato di parce corrence	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	1
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
The state of the s	,	0,00	-	0,00	0,00
Totale entrate finali	0,00	0,00	Totale spese finali	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	0,00	0,00	Totale spese dell'esercizio	0,00	0,00
,	0,00			0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5,55	
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00





Per poter giungere alla corretta definizione dei risultati finali della gestione occorre prima procedere al **riaccertamento dei residui attivi e passivi**, al fine di verificarne le ragioni del mantenimento in bilancio (art. 228, comma 3, T.U.E.L.).

Se prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 118/2011 l'operazione si sostanziava solo nella verifica della fondatezza dei crediti e debiti da riportare nel conto del bilancio, oggi è, altresì, indispensabile verificare l'esigibilità dell'obbligazione, al fine di rispettare il **principio della competenza finanziaria potenziata**.

Gli enti effettuano annualmente (e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo) la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- ☐ la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- □ l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento odell'impegno;
- □ il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- □ la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Il riaccertamento dei residui



La ricognizione annuale dei residui consente di individuare:

🗖 i crediti di <i>dubbia</i> e <i>difficile</i> esazione;	
 crediti riconosciuti assolutamente <i>inesigibili</i>; i crediti riconosciuti <i>insussistenti</i> per l'avvenuta estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; 	
□ i debiti <i>insussistenti</i> o <i>prescritti</i> ;	
☐ i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, che devono essere riclassificati;	
crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competen finanziaria di tale esercizio, per cui è necessario procedere alla <i>reimputazior</i> contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.	za 1e

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

I crediti di dubbia e difficile esazione



L'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 precisa che sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Come abbiamo visto in occasione del bilancio di previsione, per evitare che spese esigibili nel corso dell'esercizio vengano coperte mediante questo tipo di entrate, per i crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede di accertare nell'esercizio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Abbiamo visto che a tal fine è stanziata nel bilancio un'apposita posta contabile, denominata «accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità», il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi 5 esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



In occasione del rendiconto, in seguito al riaccertamento dei residui, deve essere verificata la congruità del fondo da indicare nella parte accantonamenti del risultato di amministrazione. Ciò implica, in pratica, una verifica dell'andamento delle riscossioni nel periodo considerato, ovvero se le stesse siano state in linea con la media dell'ultimo quinquennio.

In altri termini:

- ✓ se l'andamento delle riscossioni è stato inferiore alle previsioni, allora il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta inferiore all'importo considerato congruo ed è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso (altrimenti l'ente spende risorse non ancora disponibili o non più acquisibili);
- ✓ se l'andamento delle riscossioni è stato superiore alle previsioni, allora il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta superiore all'importo considerato congruo ed è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso (al fine di spendere le risorse che risultano accantonate in eccesso)



Il ragionamento della slide precedente ha un limite: <u>è corretto se il fondo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente sia congruo</u>.

Il realtà il calcolo deve tenere conto dell'ammontare dei residui attivi da svalutare a fine esercizio che potrebbero, in precedenza, non essere stati oggetto di una adeguata ricognizione e valutazione, finendo per sottostimare il FCDE nel risultato di amministrazione, occultando, di conseguenza, un disavanzo o un minor avanzo. È evidente che la determinazione corretta e congrua del Fondo – in presenza di errori precedenti e/o di sottostime – si abbatte sull'esercizio finanziario in cui il calcolo viene fatto correttamente.



Esempio di calcolo:

In relazione ai crediti per recupero da evasione tributaria, si ha la seguente situazione:

- Crediti da riscuotere al 31/12/2019 pari a euro 1.000.000 (credito di dubbia esigibilità).

È necessario svalutare il «residuo attivo» al 31/12/2019 con un «congruo» fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione a fine esercizio.

La svalutazione del credito (fondo) va determinata prendendo in riferimento i residui attivi della stessa tipologia (recupero evasione tributaria) presenti nel conto del bilancio all'1/1 di ciascun esercizio dell'ultimo quinquennio; si calcolo la media.

Si considerano poi le **riscossioni** di tali residui negli esercizi considerati.

Se la riscossione media è del 23,25% occorre applicare all'ammontare del residuo attivo al 31/12/2019 (€ 1.000.000) il complemento a 100, ossia la percentuale del non riscosso (nell'esempio pari al 76,75%).



		Rendic	onto dell'eserciz	zio 2019		
	Calcolo	accantonamer	nto al Fondo cred	liti di dubbia esi	gibilità	
Entroto		ENTRATE D	ED CONTRACTO	EVACIONE TOID	LITADIA	
Entrata:		ENTRATEP	ER CONTRASTO	EVASIONE IRIB	UTARIA	
a) Media ser	mplice tra totale in	cassato e totale a	accertato			
Anno	Residui attivi al 1° gennaio	eventuale %di riduzione*	Residui attivi al 1º gennaio ridotti	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	а	b	c = (a) - (b)*(a)	d	e = (c)/(d)*100	f = 10 0 - e
2015	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 35.000,00		
2016	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 43.000,00		
2017	€ 210.000,00		€ 210.000,00	€ 65.000,00		
2018	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 43.000,00		
2019	€ 295.000,00		€ 295.000,00	€ 57.000,00		
		TOTALI	€ 1.045.000,00	€ 243.000,00	23,25%	76,75%

I crediti riconosciuti come inesigibili o insussistenti



- Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e quelli riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito.

Tali crediti vengono **definitivamente eliminati dalle scritture contabili** e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Ciò comporta la <u>riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione per un importo pari a quello dei crediti eliminati.</u>

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere **adeguatamente motivato** attraverso la puntuale descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione (ipotesi che può arrecare un danno erariale all'ente).



I debiti insussistenti o prescritti

Tali debiti sono definitivamente eliminati dalle scritture e documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato



I crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o revisione della classificazione del bilancio

È necessario procedere ad una loro riclassificazione per la corretta imputazione nel conto di bilancio.

I crediti e debiti da reimputare con il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)



Trattasi di crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito scade.

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 (mod. dal d.lgs. 126/2014) dispone che:

- Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio di riferimento vanno immediatamente *reimputate* all'esercizio in cui sono esigibili;
- La *reimputazione* degli impegni di spesa è effettuata incrementando, per un pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del **fondo pluriennale vincolato** a copertura delle spese reimputate.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente prima del rendiconto, con *deliberazione di Giunta*, <u>previo parere dell'organo di revisione</u>. L'operazione viene materialmente eseguita dai responsabili di settore di concerto con il responsabile finanziario, attraverso proprie determinazioni (determina dirigenziale).



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



Il risultato di amministrazione

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio (art. 228, comma 4, Tuel).

Il risultato di amministrazione a fine esercizio è costituito:

CASSA



RESIDUI PASSIVI

Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **Fondo Pluriennale Vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio (art. 186, comma 1 T.U.E.L.). Specifici criteri contabili regolano le modalità di utilizzo dell'avanzo o di ripiano del disavanzo.

Il risultato di amministrazione: prospetto dimostrativo



		AMMINISTRAZION	GESTIONE	
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1º gennaio				1.000.000,00
RISCOSSIONI	(-)	5.000.000.00	15.890.000.00	20 000 000 00
P AG AM ENTI	(+) (-)	4.500.000,00	14.900.000.00	19.400.000,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.490.000,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.490.000,00
RESIDULATTIVI	(+)	35.000.000.00	5.000.000.00	40.000.000.00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della				
stim a del dipartimento delle finanze		1	1	0,00
R ESIDUI P ASSIVI	(-)	34.000.000,00	4.800.000,00	38.800.000,00
FON DO PLURIENN ALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)	1	1	0,00
FON DO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)(2)	(=)			3.690.000.00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
•				
Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ⁽⁴⁾				
Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ⁽⁴⁾ Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL35 del 2013 e successive modifiche				
Parte accantonata ⁽³⁾ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ⁽⁴⁾ Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (41) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate				
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti	Total e part e	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti	Totale parte	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	To tal e part e	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Total e part e	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti	Total e part e	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Total e part e	accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti				
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli		accantonata (B)		0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	To tal e part e	vincolata (C)	imenti(D)	
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli	To tal e part e		imenti (D)	0,00
Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigi bilità al 31/12/ (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli	Total e part e	vincolata (C)		0,00

Il risultato di amministrazione



L'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 sottolinea come, tuttavia, il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e la sottostima dei residui passivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in (art. 187 t.u.e.l.):

- ➤ Fondi vincolati;
- > Fondi accantonati;
- > Fondi destinati agli investimenti;
- > Fondi liberi.

I Fondi Vincolati



Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le <u>entrate</u> accertate e le <u>corrispondenti economie di bilancio</u>:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa (leggi statali e regionali);
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per <u>una specifica</u> <u>destinazione</u>;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse <u>cui l'ente ha formalmente attribuito una specifica destinazione</u>.

È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente **non** ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L., nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)

I Fondi Accantonati



La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) L'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità;
- b) Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota vincolata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

I Fondi Accantonati



Il Fondo contenzioso

Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011).

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione del **fondo contenzioso**, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che <u>deve essere verificata dall'Organo di revisione</u>. Anche in questo caso, la <u>somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa</u> e <u>confluirà nel risultato di amministrazione</u> per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza.

Trattasi di un fondo per la copertura di passività potenziali

Il concetto di "passività potenziale", in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.



Il fondo rischi per contenziosi

Il fondo viene calcolato solo in assenza di copertura nei "residui passivi": nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento a un'obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, <u>si conserva l'impegno</u> e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. La costituzione del fondo riguarda, pertanto, solo il «rischio» di <u>maggiori spese legate ai contenziosi</u>.

La valutazione del rischio

L'ente locale è costituzionalmente il soggetto in capo al quale permane l'obbligo di effettuare una analitica quanto motivata attività di stima e valutazione del *grado di rischio* afferente alle passività potenziali, anche perché è l'unico soggetto che in grado di rilevare tutte le necessarie informazioni.




Il coefficiente di rischio

È possibile rappresentare tale alea attraverso il c.d. "coefficiente di rischio".

È un fattore che assume una connotazione "<u>algebrica</u>" ed è frutto di una stima che deve essere effettuata dal soggetto che redige il bilancio sulla base di precise motivazioni.

Moltiplicando tale coefficiente con l'ammontare di ciascuna passività potenziale viene a determinarsi l'accantonamento da effettuarsi al Fondo contenziosi.

La classificazione del grado di soccombenza è declinata in: *probabile*, *possibile* o *remota*.



I Fondi Accantonati



Passività probabile

Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31). Soccorre, al riguardo, anche la definizione dello IAS 37 in base al quale <u>l'evento è "probabile" quando si ritiene verosimile che il fatto si verifichi piuttosto il contrario</u>. <u>Dal punto di vista numerico</u>, alla probabilità che il fatto si verifichi è assegnata la percentuale del 51%; di contro, l'evento contrario assume la probabilità del 49%.

Ne deriva che una valutazione di rischio "probabile" impone un tasso di accantonamento che sia pari **almeno al 51%.**

Va anche osservato che l'accantonamento al fondo rischi nella misura del 51% potrebbe rivelarsi insufficiente: se il valore della lite è pari a 100 e l'ente accantona solo il 51 in termini di risorse, in caso di soccombenza integrale, ossia per un valore di 100, risulterebbe "scoperto" per 49, generando un disavanzo da coprire. Tale ragionamento induce a ritenere che il metodo più corretto è quello maggiormente rispettoso dei principi prudenziali di redazione del bilancio e di salvaguardia degli equilibri finanziari, senza, tuttavia, comprimere in maniera irragionevole il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati alla collettività.

I Fondi Accantonati



Passività possibile

In base al documento OIC 31, nonché dello IAS 37, è tale la passività in relazione alla quale il fatto che l'evento si avveri è inferiore al probabile. Ovvero, la probabilità che il fatto non si verifichi (51%) è maggiore della probabilità che esso si verifichi (49%). In tale evenienza, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% fino ad un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione.

Passività da evento remoto

Siamo di fronte ad un evento che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia ad un evento la cui probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%. In questi casi l'ente può non accantonare alcuna risorsa al fondo (accantonamento pari a zero).

I Fondi destinati agli investimenti



La quota del risultato di amministrazione destinata agli **investimenti** è costituita dalle <u>entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese</u>, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione **non** si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione sia inferiore alla somma delle quote vincolate, di quelle accantonate e di quelle destinate agli investimenti, l'ente è in disavanzo di amministrazione, per cui non vi è disponibilità di fondi liberi.

I Fondi liberi



La **quota libera** del risultato di amministrazione, pari alla differenza tra il risultato stesso e la somma delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, <u>può essere utilizzata</u>, **in seguito all'approvazione del rendiconto**, con provvedimento di variazione di bilancio, <u>per le seguenti finalità</u> di seguito precisate e secondo l'ordine di priorità:

- Per la copertura di debiti fuori bilancio;
- Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, d.lgs. 267/2000);
- Per il finanziamento delle spese di investimento;
- Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- Per l'estinzione anticipata dei mutui.



Il disavanzo di amministrazione



L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è <u>immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto</u>.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione (art. 188 T.U.E.L.).

Nella versione dell'art. 188 antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2014, l'eventuale disavanzo di amministrazione doveva essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193. Il comma 2 di tale articolo, nella versione originaria, prevedeva che periodicamente (secondo il calendario stabilito dal regolamento di contabilità) si dovesse provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio e che in tale sede si adottassero i provvedimenti di ripiano dei debiti e del disavanzo.

Nella nuova formulazione dell'art. 188, il legislatore prescrive, invece, che il disavanzo venga immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, equiparando la mancata adozione di tale delibera alla mancata approvazione del rendiconto stesso, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il disavanzo di amministrazione



Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, sempre entro il limite della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo (da sottoporre al parere dell'organo di revisione) nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'accensione di prestiti, di quelle con vincolo di destinazione, dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Almeno ogni sei mesi il Sindaco o il Presidente deve inviare al Consiglio una reazione sullo stato di attuazione del piano di rientro, accompagnata anche questa volta dal parere dell'organo di revisione.





Al rendiconto della gestione sono allegati (cfr. art.11, c. 4, D.Lgs. n. 118/2011, e smi):

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

Gli allegati al Rendiconto



- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli allegati al Rendiconto



Sono altresì allegati al rendiconto (cfr. art. 227, c. 5, Tuel), i seguenti documenti:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica", relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

La relazione al rendiconto

La relazione sulla gestione redatta dalla Giunta, allegata al rendiconto, è un documento musuativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- a) le principali voci del conto del bilancio;
- b) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

La relazione al rendiconto

- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e ui maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

La relazione al rendiconto



- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

La relazione del revisore



L'organo di revisione economico-finanziaria presenta la propria relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

La relazione contiene l'attestazione relativa alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con i rilievi, le considerazioni e le valutazioni dell'organo suddetto relative alla congruità, coerenza ed attendibilità dei risultati rappresentati nel rendiconto.

La relazione dell'organo di revisione dà conto dell'attività svolta dallo stesso organo, e verte sulle risultanze della gestione finanziaria, sull'analisi del conto del bilancio e delle principali poste di entrata e di uscita, sul conto economico e sul conto del patrimonio, potendo esprimere considerazioni tecniche, di natura economico-finanziaria ed organizzativa, oltre che il parere conclusivo in ordine all'approvazione del rendiconto.

L'organo di revisione può partecipare alle assemblee del consiglio indette per l'approvazione del rendiconto e del bilancio.



Tra gli allegati, troviamo la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale.

Art. 242 - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli.

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da *allegare al rendiconto della gestione*, contenente *parametri obiettivi* dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.

Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.



Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità montane per il triennio 2019 - 2021

				Soglie (valori percentuali)		
Parametro	C o d i c e indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Comuni	Province e Città Metropolita -ne	Comunità M o n t a n e
P 1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	4 1 %	60%
P 2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P 3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P 4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	1 6 %	15%	1 4 %
P 5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P 6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1 %	1 %	1 %
P 7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P 8		Indicatore concernente l'effettivacapacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	4 5 %	5 4 %



	Indicato	ri sintetici dibilancio	
C o d i c e indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)	
1 . 1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.00 "Tributi" — "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
3 . 2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettiva- mente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	
13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
	Indica	tori analitici dibilancio	
C o d i c e indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore (da calcolare come valori percentuali)	
	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	



Art. 243

Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti.

Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio



L'art. 18bis del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, dispone che al bilancio di previsione e al rendiconto venga allegato anche il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, costruito sulla base di un sistema comune di indicatori di risultato definito con **D.M. 22 dicembre 2015.**

È costituito da 12 indicatori sintetici e una serie di indicatori analitici.

(Rigidità strutturale di Bilancio; Entrate correnti; Spese di personale; Esternalizzazione dei servizi; Interessi passivi; Investimenti; Debiti non finanziari; Debiti finanziari; Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente; Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente), a loro volto suddivisi in sottoindicatori specifici, e una serie di indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti nell'esercizio di riferimento.

La redazione del piano degli indicatori è obbligatoria a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.



Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Il documento deve essere **pubblicato sul sito istituzionale dell'ente** nella sezione *Trasparenza, valutazione e merito*. L'ente ha facoltà di integrare gli indicatori con altri ulteriori valori e/o parametri rispetto a quelli previsti dall'apposito decreto ministeriale.

In riferimento a ciascun programma, il piano indica gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Il Piano è aggiornato annualmente.



IL CONTO ECONOMICO



ART. 229 T.U.E.L.


Il **conto economico** evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato nn. 1 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e smi, e rileva il risultato economico dell'esercizio secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 allo stesso decreto. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

Si vuole sottolineare che il risultato economico determinato a seguito della redazione del conto economico non può essere assunto come parametro di riferimento a valenza generale ed assoluta della qualità e dell'efficienza dell'attività amministrativa, ma deve essere ricondotto ad uno degli indicatori - e certamente non il principale - inerenti le modalità di funzionamento della "macchina comunale".



Si rammenta che le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi) danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011).







Secondo il principio della competenza economica, coerentemente con quanto stabilito dal principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), l'effetto delle operazioni di scambio sul mercato deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

I **proventi** correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dell'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.



Per gli <u>oneri derivanti dalle attività istituzionali</u>, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzione del flusso dei costi;
- per <u>ripartizione</u> <u>dell'utilità</u> o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, <u>in mancanza di una più diretta associazione</u> (esempio, ammortamento di un bene);
- Per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.



La determinazione del risultato di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica, pertanto, un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari, da un lato, e i ricavi/proventi ed i costi/oneri dei documenti economici del bilancio di previsione e del rendiconto, dall'altro.

Rilevazione concomitante

Il sistema contabile «armonizzato» prevede la rilevazione **concomitante** (tramite il metodo della **partita doppia**) degli aspetti finanziari e di quelli economici della gestione, <u>ciò rappresentando un sostanziale passo in avanti rispetto all'ordinamento previgente</u> che si avvaleva del *prospetto di conciliazione* per determinare il conto economico e del patrimonio e, quindi, solo in sede di redazione del rendiconto, con immaginabili riflessi sul controllo di gestione.

Nota a margine

Il prospetto di conciliazione risultava di difficile redazione ed impreciso nel contenuto. Era difficile pensare che gli enti, specie quelli di medio-grandi dimensioni, potessero, senza la partita doppia, realizzare conti economici e del patrimonio affidabile ed attendibili; a ciò si aggiunga che spesso negli ufficio di Ragioneria non vi erano risorse umane formate sulla contabilità economico-patrimoniale, per cui si aveva a posteriori un coacervo disordinato di dati empirici spesso inattendibili.



Il conto economico va redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, come modificato, da ultimo, D.M. 18 maggio 2017, del quale si riporta una sintesi esemplificativa.

Si basa su una **struttura a scalare** (quindi non a sezioni divise e contrapposte, con costi da una parte e ricavi dall'altra), la quale ha il pregio di consentire il **raffronto** tra aggregazioni parziali e omogenee e di esprimere per differenza il **risultato in** termini di saldo.



IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio



Lo stato patrimoniale riporta i risultati della gestione patrimoniale e rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, nel rispetto del principio contabile generale della competenza economica e di quello applicato della contabilità economico-patrimoniale (art. 230, comma 1, T.U.E.L.).

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente.

Attraverso la sua rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale (comma 2).

Finalità

- Rilevare i risultati della gestione patrimoniale;
- Rilevare il capitale netto nel tempo (capitale netto = attivo –passivo).

Lo schema è previsto **dall'allegato 10** al D.Lgs. 118/2011.

Stato patrimoniale Attivo –allegato 10



	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 C C	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI				
	PÜBBLICHE PERLA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			А	A
	TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI	(A)	<u> </u>	!	<u> </u>
1 1 2 3	B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca sviluppo e pubblicità Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			B I B I 1 B I 2 B I 3	B I B I 1 B I 2 B I 3
4 5	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile Avviamento			B I 4 B I 5	B I 4 B I 5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti Altre			B I 6 B I 7	B I 6 B I 7
9	Totale immobilizzazioni immateriali			БІТ	Б 1 7
II 1 1 . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 9	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> Beni demaniali Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali				
a 2 . 2	Altre immobilizzazioni materiali (3) Terreni di cui in leasing finanziario Fabbricati			B I I 1	B I I 1
2.3	di cui in leasing finanziario Impianti e macchinari			B I I 2	B I I 2
2 . 4 2 . 5 2 . 6 2 . 7 2 . 8 2 . 9	dicui in leasing finanziario Attrezzature industriali e commerciali Mezzi di trasporto Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali digodimento			B 3	B 3
2.99	Altri beni materiali Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni material i			B I I 5	B I I 5
	Immobilizzazioni Finanziarie (1) Partecipazioni in imprese controllate imprese partecipate			B	B 1 B 1 a B 1 b
2	altri soggetti Crediti verso			B 2	B 2
b c d	altre amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate altri soggetti Altri titoli			B 2 a B 2 b B 2 c B 2 d B 3	B 2 a B 2 b B 2 d
	Totale immobilizzazioni finanziarie		_		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1	! .	! .

Stato patrimoniale Attivo –allegato 10



		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno-1	riferimento art.2424 CC	
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze			CI	CI
l		Totale				
II		rimanenze				
	1	<u>Crediti (2)</u>				
		Crediti di natura tributaria				
	b	Crediti da tributi destinati al finanziamento della				
	-	sanità Altri crediti da tributi				
	2	Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e				
		contributi verso amministrazioni			CII2	CII2
	-	pubbliche imprese controllate			CII3	CII3
		imprese			5.10	55
	3	partecipate verso			CII1	CII1
	4	altrisoggetti			CII5	CII5
	a	Verso clienti ed utenti				
	b	Altri Crediti				
	С	verso l'erario				
		per attività svolta per				
		c/terzi altri				
		Totale			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
		crediti			C I I I 6	C1115
111		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			01110	01110
	1	Partecipazioni A I t r i				
	2	titoli				
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
ΙV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria				C I V 1 a
	а	Istituto tesoriere				
	b	presso Banca			CIV1	CIV1b e
	2	d'Italia			CIV2 e CIV3	CIV1c CIV2
	3	Altri depositi bancari e				e CIV3
	4	postali Denaro e valori in		-		
		cassa				
		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità				
		l otale disponibilità liquide			D	D
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			D	D
		(C)				
	,	D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi				
	1 2	Risconti		ì		
	2	attivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI			-	
		(D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO				
		(A+B+C+D)				

Stato patrimoniale Attivo – allegato 10

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	riferimento a r t . 2 4 2 4	rife DM 2
I II a b c	A) PATRIMONIONETTO Fondodi dotazione Riserve da risultato economico di esercizi precedenti da capitale da permessi di costruire Risultato economico dell'esercizio TOTALE PATRIMONIONETTO (A)	C C AI AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AI AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
1 2 3	B) FONDI PER RISCHIED ONERI Per trattamento di quiescenza Per imposte Altri TOTALE FONDI RISCHIED ONERI (B)	B1 B2 B3	B1 B2 B3
	C)TRATTAMENTO DIFINE RAPPORTO TOTALET.F.R. (C)	С	С
2 3 4 a b c d d e 5 a b	D) DEBITI(1) Debiti da finanziamento prestiti obbligazionari v/altre amministrazioni pubbliche verso banche e tesoriere verso altri finanziatori Debiti verso fornitori Acconti Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale altre amministrazioni pubbliche imprese controllate imprese partecipate altri soggetti Altri debiti tributari verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2) altri	D 1 e D 2 D 4 D5 D7 D6 D 9 D10 D 1 2 , D 1 3 , D 1 4	D 1 D 3 e D 4 D 6 D 5 D8 D9 D 1 1 , D 1 2 , D 1 3
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I Ratei passivi Risconti passivi Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche da altrisoggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi	E E	E E
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri 2) beni di terzi in uso 3) beni dati in uso a terzi 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) garanzie prestate a imprese controllate 6) garanzie prestate a imprese partecipate 7) garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE		





Gli elementi patrimoniali attivi

Tra le **attività** sono incluse le seguenti voci:

- *le immobilizzazioni*. In questa voce rientrano tutti gli elementi patrimoniali **destinati ad essere usati durevolmente dall'ente**. Si suddividono:
- <u>Immobilizzazioni immateriali</u>, costituite dai costi pluriennali capitalizzati sostenuti per realizzare l'ampliamento o il potenziamento di cespiti già completamente ammortizzati, ovvero per realizzare manutenzioni straordinarie effettuate dal personale interno difficilmente imputabile alle singole immobilizzazioni;
- Immobilizzazioni materiali, distinte in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili;
- <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>, costituite dall'ammontare delle disponibilità vincolate a investimenti produttivi di medio-lungo termine, per le quali per questo motivo perdono la qualità di valori a disposizione (es., partecipazioni, titoli di credito, ecc.).

Gli elementi patrimoniali attivi



- L'attivo circolante

<u>In questa voce rientrano tutti gli elementi del patrimonio destinati a cedere la loro utilità economica in un unico atto produttivo</u>. Si suddividono in:

Rimanenze di magazzino;

Crediti;

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

Disponibilità liquide

I Ratei e i risconti



Gli elementi patrimoniali passivi


Tra le **passività** sono incluse le seguenti voci:

- i fondi per rischi e oneri. Si suddividono in:
- Fondi per oneri, che accolgono accantonamenti per far fronte a passività certe, il cui ammontare e la cui data di estinzione sono, tuttavia, incerti.
- Fondi per rischi, afferenti a passività potenziali (es., fondi contenziosi);
- Il trattamento di fine rapporto;
- I debiti, suddivisi in:
- Debiti da finanziamento;
- Debiti verso fornitori;
- Debiti per trasferimenti e contributi;
- Altri debiti

Il Patrimonio netto



È determinato dalla *differenza tra attività e passività patrimoniali*. La differenza tra il patrimonio netto finale e quello iniziale corrisponde al risultato economico di esercizio (*reddito*, se il patrimonio finale è maggiore di quello iniziale; *perdita*, nel caso opposto).



IConti d'Ordine



I **conti d'ordine** servono a dare atto di una serie di accadimenti che in futuro potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente, ma che al momento, non avendo ancora ancora determinato una variazione quali-quantitativa del patrimonio stesso, non hanno i requisiti tali da rendere possibile una loro registrazione nel sistema contabile dell'ente.

L'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 precisa che gli accadimenti riportati nei conti d'ordine, pur indipendenti dal sistema della contabilità economico-patrimoniale dell'ente, devono essere comunque registrati con il metodo della partita doppia, al fine di renderli coerenti con la contabilità generale e con lo schema di stato patrimoniale.

A tal fine si procede come segue:

- Si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare);
- Si individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni).

Idue conti vanno movimentati, ovviamente, per lo stesso importo.



RENDICONTO: FORMAZIONE E APPROVAZIONE

Il processo di formazione del rendiconto



Il servizio finanziario svolge un ruolo centrale nella «formazione del rendiconto».

Oltre ad eseguire le operazioni di chiusura e controllo delle poste contabili, si deve acquisire preventivamente, per i dovuti raffronti e allineamenti, il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili.

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE										
Chi lo presenta	Termine di presentazione	A chi viene presentato								
Agente contabile	Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	Ente Locale								
Ente Locale	Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	Competente sezion e giurisdizionale della Corte dei conti								



La predisposizione

	servizio edispone:	finanziario	sulla	scorta	delle	risultanze	contabili	in	suo	possesso
		a di deliberaz agenti contal						tes	oriere	, dei
□Lo schema di rendiconto;										
	sulla effica	ta di relazion acia dell'azion rammati a fro	ne cond	dotta, co	ompara	ando gli obi	ettivi reali	zzat	i in r	alutazione apporto a
□L'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza;										
	La delibera	consiliare di	riequil	ibrio, ex	art. 19	93 t.u.e.l				



L'**organo esecutivo**, ricevuta la suddetta documentazione, la integra e la modifica in accordo con le decisioni adottate, ed approva lo schema di rendiconto di gestione; sottopone l'intera documentazione all'<u>organo di revisione</u> per i necessari controlli.

L'organo di revisione, nel termine previsto dal Regolamento di contabilità (non inferiore a venti giorni – art. 239, comma 1, lett. d), del T.U.E.L., redige una **relazione** contenente <u>l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione</u>. Il revisore nella sua relazione formula considerazioni ed avanzo proposte e suggerimenti finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.



La deliberazione

L'art. 227, comma 2, T.U.E.L. prevede che la proposta di rendiconto deve essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto stesso, entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

Si noti che la relazione del revisore deve essere messa a disposizione dei consiglieri unitamente allo schema di rendiconto, completo di allegati.



Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (per tutte, TAR Lazio - Sez. Latina conferma con sentenza n. 644 pubblicata in data 8 novembre 2019; sentenza 21 giugno 2018, n. 3814, pronunciata dal Consiglio di Stato-sez. V).

La deliberazione



Termine di approvazione

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'ente **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La mancata approvazione del rendiconto comporta, in base all'articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del Tuel, lo **scioglimento del consiglio comunale**. La **procedura** è disciplinata dall'articolo 1 del Dl n. 13/2002, la cui applicazione a regime è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1132, lettera c) della legge 145/2008 attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 1-bis, del Dl 314/2004 (legge 26/2005) e prevede l'intervento sostitutivo del prefetto al quale spetta il compito di:

- ✓ nominare un commissario *ad acta* che predisponga lo schema di bilancio o rendiconto da sottoporre al consiglio nel caso in cui non vi abbia provveduto la giunta;
- ✓ assegnare al consiglio un termine massimo di venti giorni per l'approvazione del bilancio, in ogni caso di mancata approvazione dello schema predisposto dalla giunta.

La deliberazione



Decorso inutilmente il termine il prefetto nominerà un apposito commissario e darà inizio alla procedura per lo scioglimento del consiglio.

Altre conseguenze:

Divieto di assunzioni

✓Gli enti ritardatari non possono inoltre procedere ad assunzioni di personale finché perdura l'inadempimento;

Si evidenzia che il divieto (che opera sino ad avvenuta approvazione) ha portata di carattere generale, estendendosi al reclutamento disposto con qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

✓ Divieto di applicazione dell'avanzo (novità in vigore dal 2019 è rappresentata dal divieto di applicazione dell'avanzo di amministrazione, introdotto dall'articolo 1, comma 897, della legge 145/2018).




Assoggettamento ai controlli centrali

L'articolo 243, comma 6, del Tuel prevede che gli enti che non hanno approvato nei termini il rendiconto siano assoggettati ai **controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari** in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale. <u>Il controllo in questione trova applicazione solo sino all'adempimento dell'ente</u>.

Va inoltre ricordato che la tardiva approvazione del rendiconto rappresenta una **grave irregolarità** che le <u>sezioni regionali di controllo della Corte dei conti segnalano in sede di esame del questionario dell'organo di revisione.</u>









Schema di riepilogo








Schema di riepilogo





Schema di riepilogo





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ULDERICO IZZO